

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

11.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRAZIOSI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	93
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali (346)	93
PRESIDENTE	93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 113, 114, 115, 116, 117
ANDREONI	98, 99, 101, 102, 103, 104, 107, 109, 113
BARTOLE, <i>Relatore</i>	94, 96, 98, 100, 101, 103, 105, 106, 108, 114
CAPUA	95, 98, 99, 103, 104, 106, 115, 116
CATTANEO PETRINI GIANNINA	94, 106
DE MARIA	94, 95, 98, 100, 102, 103, 104, 106, 110, 117
LA PENNA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	94, 95, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 113, 114, 115, 117
MASCOLO	94, 96, 98, 100, 102, 105, 106, 108, 114, 116
MAZZA	95, 98
SENESE	106
SORGI	95, 103, 106, 109, 115
SPINELLI	109, 110
VENTUROLI	95, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 114

PAG.

Disegno di legge (Rinvio della discussione):

Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e con legge 24 gennaio 1968, n. 30 (2334) 117

PRESIDENTE 117

Votazione segreta:

PRESIDENTE 117

La seduta comincia alle 9,40.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Sisto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali (346).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali ».

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1970

Nella precedente riunione abbiamo chiuso la discussione generale. Procediamo, pertanto, all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali indicati nella tabella A annessa alla presente legge sono enti sanitari dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposti alla vigilanza del Ministero della sanità, che impartisce anche le direttive tecniche e ne coordina il funzionamento.

Gli onorevoli Venturoli, Mascolo e Alboni hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla fine dell'articolo le parole: « attraverso le regioni e le province ».

BARTOLE, *Relatore*. Mi sembra che questi compiti dovrebbero essere limitati alle regioni e che le province non c'entrino.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo non ha nulla da osservare, in quanto si era dichiarato d'accordo ad estendere questa competenza.

MASCOLO. Noi abbiamo incluso le province perché i centri diagnostici sono articolati secondo una struttura territoriale provinciale. Comunque, non abbiamo nulla in contrario a sopprimere le parole « e le province », dal nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Venturoli ed altri che, a seguito della dichiarazione del deputato Mascolo, risulta limitato alle parole: « attraverso le regioni ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 che, a seguito dell'emendamento approvato, risulta così formulato:

ART. 1.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali indicati nella tabella A annessa alla presente legge sono enti sanitari dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposti alla vigilanza del Ministero della sanità, che impartisce anche le direttive tecniche e ne coordina il funzionamento attraverso le regioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano nelle province a fianco di ciascuno indicate nella tabella A annessa alla presente legge e nell'ambito delle rispettive circoscrizioni provvedono all'istituzione ed al funzionamento di sezioni provinciali o interprovinciali.

Gli onorevoli Mascolo, Venturoli e Alboni hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla fine dell'articolo 2 le seguenti parole: « in stretta colleganza con le future unità sanitarie locali ».

DE MARIA. Vorrei pregare l'onorevole Mascolo, quale primo presentatore di questo emendamento, di voler riflettere sulla inutilità di questo emendamento aggiuntivo. Desidero precisare subito che dico questo non per una questione di merito, perché concordo sul fatto che le unità sanitarie locali tra i loro compiti dovranno avere anche quelli relativi all'igiene veterinaria e dovranno, quindi, operare in stretta colleganza con gli istituti zooprofilattici, però non trovo produttore fare riferimento ad un ente che non esiste. Quando faremo la legge sulle unità sanitarie locali dovremo elencare i loro compiti, ma adesso inserire in questo provvedimento una dizione che riguarda enti che ancora non esistono mi sembra fuori luogo.

MASCOLO. Per quello che riguarda la riforma sanitaria nel suo complesso, quasi tutti abbiamo accettato come elemento fondamentale le unità sanitarie locali, quindi abbiamo proposto questo emendamento per non pregiudicare l'attività delle unità sanitarie locali.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Per superare il problema posto dall'onorevole De Maria, propongo di sopprimere la parola « future ».

MASCOLO. Sono d'accordo perché ciò non modifica la sostanza del nostro emendamento.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Desidero invitare i presentatori dell'emendamento a trasformarlo in ordine del giorno in modo da raggiungere egualmente l'obiettivo di impegnare il Governo a provvedere a garantire

il collegamento con le unità sanitarie locali. Questo potrebbe risolvere il problema per quello che riguarda la formulazione della legge e nello stesso tempo darebbe le garanzie necessarie per quanto concerne il rapporto di attività fra unità sanitarie locali e istituti zooprofilattici.

VENTUROLI. Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che i precedenti in materia sono numerosissimi: basti pensare a tutte le leggi in cui si è fatto riferimento alle future regioni. In fondo, potremmo specificare meglio il concetto attraverso una norma transitoria. Del resto, il nuovo tipo di articolazione attraverso le unità sanitarie locali si ritrova in altri documenti legislativi: nel piano quinquennale di sviluppo economico, nella legge ospedaliera. Comunque, non abbiamo nulla in contrario a sopprimere la parola: « future ».

PRESIDENTE. Forse sarebbe opportuno lasciare la parola: « future », perché se si elimina può intendersi che la legge deve entrare in funzione con le unità sanitarie locali.

VENTUROLI. Abbiamo discusso a fondo su questo argomento e la preoccupazione è quella di evitare la creazione di nuove strutture laddove ne esistono già altre di istituti diversi che possono benissimo sopperire alle esigenze locali. Quindi, la colleganza con l'unità sanitaria locale è vista anche sotto il profilo dell'organizzazione.

CAPUA. Mi chiedo quale sia il significato giuridico che viene attribuito alla parola « colleganza », parola quanto mai vaga. Inoltre vorrei dire che, secondo me, qui c'è la necessità di tenere ben distinta la profilassi umana da quella animale perché si tratta di due settori ben divisi, con condizioni igieniche diverse. Se c'è una cosa quanto mai nebulosa questa è rappresentata dalle unità sanitarie locali.

DE MARIA. Riferendomi a quanto ha detto il collega Venturoli, vorrei pregarlo di riflettere sulla necessità di fare delle leggi che possano essere applicate perché le difficoltà dell'esecutivo spesso stanno nella impossibilità di applicare le leggi a causa della maniera con cui queste sono state redatte.

Le unità sanitarie locali saranno enti che agiranno nell'ambito di circoscrizioni particolari scelte secondo criteri demografici di distribuzione della popolazione e socio-economici di tutt'altra natura rispetto a quelli adottati per gli istituti zooprofilattici. La mia preoccupazione è che non si riesca ad applicare una legge che mette in rapporto due en-

tità basate su criteri diversi. E, d'altro canto, i compiti delle unità sanitarie locali per quanto riguarda la zootecnia dovranno identificarsi con quelli degli istituti zooprofilattici.

Vorrei, quindi, richiamare l'attenzione dei colleghi sulla possibilità di fare un articolo aggiuntivo in cui indicare che gli istituti zooprofilattici dovranno avere compiti in comune con le unità sanitarie locali e dovranno articolare le loro sezioni in funzione di queste unità più che delle province.

PRESIDENTE. Il pensiero dell'onorevole De Maria è molto interessante, però vorrei che tutti considerassimo che cosa sono gli istituti zooprofilattici e che cosa saranno le unità sanitarie locali.

Faccio il caso del Piemonte, dove c'è un istituto che agisce a Torino, ma che ha laboratori ad Asti, Genova, ecc. Quante saranno, per esempio, le unità sanitarie locali in Piemonte e in Liguria? Certo un numero molto elevato per cui, nonostante il concetto esposto dall'onorevole De Maria sia molto interessante, ho l'impressione che per realizzarlo occorrerebbe una spesa molto elevata.

MAZZA. Sono convinto che proprio aggiungendo la parola « future », la legge non diventa operante, in quanto si può intendere che per il momento, non esistendo le unità sanitarie locali, gli istituti non operano.

SORGI. Come tecnica legislativa, non possiamo ipotizzare il funzionamento di questi istituti in collegamento ad altri che ancora non esistono.

CAPUA. Dell'unità sanitaria locale, il veterinario fa parte di diritto? Posso accettare il coordinamento degli istituti zooprofilattici con le unità sanitarie locali solo in quanto si presuppone che nelle unità sanitarie locali vi sia colui che tecnicamente possa recepire questo coordinamento.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Se ho capito bene lo spirito dell'emendamento presentato dagli onorevoli Mascio, Venturoli e Alboni si vorrebbero aggiungere, alla fine dell'articolo 2, le parole « in stretta colleganza con le future unità sanitarie locali », per sottolineare che gli istituti zooprofilattici dovrebbero operare in « stretta colleganza » con queste unità; però il significato letterale e la posizione dell'emendamento porterebbe a far intendere che la « stretta colleganza » gli istituti la debbano avere nel procedere all'istituzione delle sezioni.

Si deve, quindi, rafforzare il concetto che si tratta di operare in collegamento con le unità sanitarie locali, ma non per la istituzione di sezioni. Sono perciò del parere di inserire l'emendamento subito dopo la parola « operano », sopprimendo, tuttavia, la parole « future », dato che qui si tratta di una affermazione di principio che non deve limitare in niente quella che può essere la attività degli istituti nel momento in cui non sono ancora operanti le unità sanitarie locali. Concludendo, quindi, l'emendamento potrebbe essere così formulato:

Aggiungere dopo la parola: « operano » le altre: « in stretto rapporto con le unità sanitarie locali ».

MASCOLO. Sostanzialmente siamo d'accordo con quanto detto dall'onorevole Sottosegretario.

BARTOLE, *Relatore*. Concordo con il Governo.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione il seguente emendamento:

Aggiungere all'articolo 2, dopo le parole « gli istituti zooprofilattici sperimentali operano » le parole: « in stretto rapporto con le unità sanitarie locali ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 che, a seguito della approvazione dell'emendamento, risulta così formulato:

ART. 2.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano in stretto rapporto con le unità sanitarie locali nelle province a fianco di ciascuno indicate nella tabella A annessa alla presente legge e nell'ambito delle rispettive circoscrizioni provvedono all'istituzione ed al funzionamento di sezioni provinciali o interprovinciali.

(È approvato).

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1970

Do lettura della tabella A annessa all'articolo 2:

DENOMINAZIONE DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI
E RELATIVE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI

DENOMINAZIONE	SEDE	PROVINCE
Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria	Torino	Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Valle d'Aosta.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia	Brescia	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bologna, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (già Istituto zooprofilattico sperimentale delle Tre Venezie)	Padova	Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia, Trieste, Ferrara.
Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche	Perugia	Perugia, Terni, Ancona, Macerata, Pesaro.
Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (già Istituti zooprofilattici sperimentali del Lazio e della Toscana)	Roma	Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena.
Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo (già Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo)	Teramo	L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Ascoli Piceno.
Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (già Stazione sperimentale zooprofilattica del Mezzogiorno Nicola Miraglia)	Portici (Napoli)	Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Potenza.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia (già Istituto zooprofilattico sperimentale Salvatore Baldassarre)	Foggia	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Campobasso.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia	Palermo	Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (già Stazione sperimentale zooprofilattica della Sardegna per la lotta contro le malattie infettive del bestiame)	Sassari	Cagliari, Nuoro, Sassari.

MASCOLO. Propongo di sostituire la dizione « Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno » con l'altra « Istituto zooprofilattico sperimentale della Campania e Calabria »; e la dizione « Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia » con l'altra « Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia, Basilicata e Molise ».

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno lasciare l'attuale dizione poiché le modifiche proposte nonostante abbiano un intento razionalizzatore complicherebbero ulteriormente.

MASCOLO. Ritiro la mia proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella A.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono:

a) alle ricerche sperimentali sulla eziologia ed epizootologia delle malattie trasmissibili degli animali e sui mezzi per prevenirne l'insorgenza e combatterne la diffusione;

b) al servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali;

c) agli esami ed alle analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale prelevati d'ufficio;

d) agli esami ed alle analisi dei campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi prelevati d'ufficio;

e) alla propaganda sanitaria ed alla consulenza agli allevatori per la difesa contro le malattie trasmissibili degli animali e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;

f) alla formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi;

g) ad ogni altro compito di interesse veterinario, che venga loro demandato dal Ministero della sanità.

Per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo gli istituti zooprofilattici sperimentali non possono richiedere alcun pagamento neppure a titolo di rimborso spese.

Gli onorevoli Foschi e Andreoni hanno presentato il seguente emendamento: *aggiungere, al primo comma, alla fine della lettera c) le parole: « a norma di legge ».*

Gli onorevoli Alboni, Mascolo e Venturoli hanno presentato il seguente emendamento: *aggiungere al primo comma, alla fine della lettera g, le parole: « o dalla regione ».*

MAZZA. Non sono d'accordo sull'emendamento aggiuntivo Foschi e Andreoni che ritengo pleonastico e offensivo. Aggiungendo quelle parole, infatti, si presuppone che oggi gli istituti zooprofilattici non rispettino la legge.

ANDREONI. L'emendamento è diretto a garantire che l'attività degli istituti, specialmente per ciò che riguarda i prelievi di organi, venga svolta nel rispetto della legge. Forse l'aggiunta sarà superflua, ma vogliamo la garanzia che certi prelievi siano effettuati in base a ordinanze del veterinario provinciale o comunale.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. A mio avviso, la precisazione « a norma di legge » appare superflua, perché è molto generica e perché è ovvio che questi prelievi devono essere effettuati secondo le vigenti disposizioni.

VENTUROLI. Se esistono veramente casi di abuso, può essere opportuna la precisazione suggerita dall'onorevole Andreoni.

CAPUA. Colui che si ritiene danneggiato da questi prelievi arbitrari, può sempre chiedere l'ordinanza del veterinario provinciale.

DE MARIA. Mi permetto far presente che, sul piano formale, sarebbe preferibile la dizione: « ai sensi delle disposizioni vigenti ».

ANDREONI. Concordo con la nuova formulazione proposta.

BARTOLE, *Relatore*. Sono favorevole agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Andreoni nella nuova formulazione suggerita dall'onorevole De Maria.

(È approvato).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Alboni:

Aggiungere alla fine della lettera g) le parole: o dalla regione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 3.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono:

a) alle ricerche sperimentali sulla eziologia ed epizootologia delle malattie trasmissibili degli animali e sui mezzi per prevenirne l'insorgenza e combatterne la diffusione;

b) al servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali;

c) agli esami ed alle analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale prelevati d'ufficio ai sensi delle disposizioni vigenti;

d) agli esami ed alle analisi dei campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangini prelevati d'ufficio;

e) alla propaganda sanitaria ed alla consulenza agli allevatori per la difesa contro le malattie trasmissibili degli animali e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;

f) alla formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi;

g) ad ogni altro compito di interesse veterinario, che venga loro demandato dal Ministero della sanità o dalla regione.

Per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo gli istituti zooprofilattici sperimentali non possono richiedere alcun pagamento neppure a titolo di rimborso spese.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere autorizzati dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'industria e del commercio e dell'artigianato, alla produzione dei sieri, dei vaccini, dei virus, delle anatossine, delle tossine diagnostiche e delle specialità medicinali nonché di ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente più diffuse.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere incaricati dal Ministero della sanità anche della preparazione e della distribuzione dei prodotti diagnostici, profilattici e curativi occorrenti per l'esercizio delle mi-

sure di polizia veterinaria e di piani di risanamento approvati dal Ministero della sanità. La preparazione di tali prodotti è disposta con decreto del Ministro della sanità, tenuto conto del piano di coordinamento predisposto dal comitato nazionale degli istituti zooprofilattici sperimentali, di cui al successivo articolo 17.

Con tale decreto devono essere stabiliti:

a) l'istituto o gli istituti cui è demandata la preparazione;

b) la tecnica di preparazione e la composizione del prodotto;

c) le modalità di controllo;

d) le caratteristiche delle confezioni;

e) ove occorra, il quantitativo da produrre e le modalità di distribuzione.

Con lo stesso decreto è altresì fissato il prezzo di cessione del prodotto, che viene determinato dal Ministero della sanità in base al costo di produzione e alle spese di distribuzione.

Gli onorevoli Venturoli e Mascolo, Bartole, Andreoni e Foschi hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere al primo comma le parole:

« di concerto con il Ministero dell'industria e del commercio e dell'artigianato ».

CAPUA. Vorrei dei chiarimenti. Al primo comma di questo articolo si prevede che il Ministero della sanità può autorizzare gli istituti zooprofilattici sperimentali a produrre determinati vaccini stabilendo l'istituto o gli istituti a cui demandare tale compito. Ora, se questi istituti sono idonei a produrre quelle determinate specialità, perché dobbiamo lasciare la possibilità al ministero di negare l'autorizzazione quando appunto esistono le condizioni necessarie?

ANDREONI. Ho l'impressione che il collega Capua ci voglia riportare in sede di discussione generale. A proposito dell'articolo 4, nel corso del dibattito, era emersa l'opportunità di tale previsione al fine di stabilire un certo coordinamento per quello che riguarda talune particolari produzioni, e al contempo si era ritenuto opportuno sopprimere il concerto con il Ministero dell'industria, commercio e artigianato che poteva avere un significato soprattutto in relazione alla previsione della possibilità per gli istituti di produrre anche specialità medicinali.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Vorrei rilevare anche io che in sede di discussione generale è stata messa in risal-

to la necessità di un coordinamento tra tutti gli istituti zooprofilattici, che diventano enti di diritto pubblico con questo provvedimento. Di conseguenza questa necessità deve emergere anche in questo articolo che è un punto fondamentale del provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole « di concerto con il Ministero dell'industria e del commercio e dell'artigianato » delle quali è stata proposta la soppressione.

(È respinto).

Gli onorevoli Bartole, Andreoni e Foschi hanno presentato il seguente emendamento: *sopprimere al primo comma, le parole: « e delle specialità medicinali »*; identico emendamento è stato presentato dal rappresentante del Governo.

L'onorevole Bosco ha presentato il seguente emendamento: *sopprimere al primo comma le parole da: « e delle specialità medicinali » fino a « quelle localmente più diffuse »*. Poiché l'onorevole Bosco non è presente tale emendamento s'intende ritirato.

VENTUROLI. Su questo punto noi abbiamo una certa preoccupazione e desideriamo sottolinearla ai colleghi e al rappresentante del Governo. Con questo provvedimento noi vogliamo attribuire la personalità giuridica a questi istituti; abbiamo riconosciuto l'esigenza di istituire un certo coordinamento tra di loro e non possiamo non affermare a questo punto quello che abbiamo già detto, e cioè che questi istituti devono essere in grado di produrre tutto ciò che concerne la profilassi e di cui si può rendere necessaria la realizzazione. Ora per la profilassi è richiesto l'impiego di vaccini, sieri, anatossine, e così via, ma anche di determinate specialità medicinali; sopprimere queste parole significherebbe, in sostanza, presupporre che qualora si rendesse necessaria la distribuzione di determinate specialità occorrerà ordinare la produzione alle industrie.

BARTOLE, Relatore. Secondo me la dizione riguardante la produzione, specifica esaurientemente quali siano i prodotti che possono essere prodotti dagli istituti. L'allestimento, cioè, delle specialità profilattiche è compito di questi istituti, mentre ciò che riguarda il settore terapeutico-curativo fa parte della produzione farmaceutica in generale.

VENTUROLI. Siccome legiferiamo sui compiti di questi istituti, a nostro avviso, il

voler sopprimere le parole: « e delle specialità medicinali », che sono strettamente collegate al resto, costituisce una limitazione che può apparire superflua, in quanto noi sappiamo che tali produzioni devono essere debitamente autorizzate dal Ministero della sanità.

BARTOLE, Relatore. Purtroppo si sono verificati casi in cui gli istituti hanno preparato specialità medicinali che poi non sono state registrate.

VENTUROLI. Se un domani il Ministero della sanità ritenesse necessaria, oltre alla fabbricazione dei vaccini, la preparazione di una determinata specialità medicinale, non vedo il motivo per il quale dovremmo eliminare una simile possibilità. In effetti, quella dell'onorevole Bartole mi sembra una preoccupazione eccessiva.

DE MARIA. Già in sede di discussione generale, mi sono dichiarato favorevole all'emendamento soppressivo delle parole: « e delle specialità medicinali ». Gli istituti zooprofilattici devono prevenire le malattie del bestiame e devono fare in modo di creare una coscienza igienico-sanitaria nel campo veterinario. Non voglio contestare agli istituti la possibilità di fabbricare, in certi casi, prodotti che servono per la profilassi delle malattie del bestiame, ma ritengo che affidare agli istituti la preparazione di specialità medicinali significa snaturare i compiti che con l'articolo 3 demandiamo agli istituti stessi.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con l'onorevole De Maria, anche perché l'esperienza passata ci ha sufficientemente illuminato su questo punto.

MASCOLO. Noi non abbiamo voluto escludere questa possibilità per gli istituti zooprofilattici, proprio in previsione dei casi in cui gli istituti possono allestire materiale terapeutico in piccole quantità che l'industria privata non avrebbe interesse a produrre. Ricordo il caso della Farmitalia, che non ha voluto fabbricare il piroplasma perché veniva richiesto in quantità minima (due mila scatole).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole: « e delle specialità medicinali », delle quali è stata proposta la soppressione.

(È respinto).

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1970

L'onorevole Bartole ha presentato il seguente emendamento: *sostituire la prima parte del secondo comma con la seguente:*

« Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere incaricati dal Ministero della sanità della preparazione e della distribuzione tramite i veterinari provinciali dei prodotti diagnostici e profilattici di cui al comma precedente, occorrenti per l'esecuzione delle misure di polizia veterinaria e dei piani di risanamento approvati dal Ministero della sanità. In ogni altro caso, la distribuzione dovrà effettuarsi secondo le norme previste dall'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

BARTOLE, *Relatore*. L'emendamento tende a consentire agli istituti, nell'ambito dei piani di polizia veterinaria, di distribuire i prodotti direttamente tramite i veterinari provinciali, in modo che la distribuzione avvenga attraverso una azione di controllo e non indiscriminatamente.

VENTUROLI. Vorrei far presente che ci sono delle province in cui il veterinario manca e qui, evidentemente, l'emendamento perderebbe il suo significato.

BARTOLE, *Relatore*. Vorrei ribadire che l'emendamento ha come scopo quello di evitare la vendita abusiva che fanno gli istituti zooprofilattici direttamente agli allevatori. A questo scopo pensavo che sarebbe stato opportuno il controllo del veterinario provinciale; in ogni altro caso la distribuzione dei sieri, vaccini, ecc., deve avvenire secondo le norme dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie.

VENTUROLI. Il collega Bartole parte da una giustificata preoccupazione che però, secondo me, viene a cadere con la approvazione di questo disegno di legge. Con questo provvedimento, infatti, noi andiamo ad istituire un coordinamento ed una condizione di controllo preliminare da parte del Ministero della sanità; quindi la distribuzione di cui si parla gli istituti la potranno fare solo su autorizzazione del Ministero della sanità il quale fisserà, come avviene sempre, le norme per la pratica attuazione.

BARTOLE, *Relatore*. Ritiro nella sostanza il mio emendamento e propongo, in via subordinata di adottare invece della dizione: « dei

prodotti diagnostici, profilattici e curativi », l'altra: « dei prodotti di cui al comma precedente ».

VENTUROLI. Non siamo d'accordo su questa ultima proposta per la ragione semplicissima che allora andiamo a restringere un compito che è primario ai fini del riconoscimento del carattere pubblico di questi istituti.

ANDREONI. Potrei essere d'accordo con il collega Bartole se la parola « curativi » si estendesse solo alle specialità medicinali, ma siccome, a mio avviso, possiamo considerare curativi anche i sieri, la proposta non può essere ritenuta valida.

PRESIDENTE. Si intende che la parola « curativi » non va riferita alle parole « specialità medicinali », che abbiamo soppresse nel comma precedente.

BARTOLE, *Relatore*. Date queste precisazioni non insisto nel mio emendamento subordinato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Allera e Di Mauro hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere al secondo comma le parole: « tenuto conto del piano di coordinamento predisposto dal Comitato nazionale degli Istituti zooprofilattici sperimentali, di cui al successivo articolo 17 ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire, al secondo comma, le parole: « tenuto conto del piano di coordinamento predisposto dal comitato nazionale degli istituti zooprofilattici sperimentali, di cui al successivo articolo 17 », *con le altre:* « tenuto conto del parere espresso da apposita commissione di esperti di cui al successivo articolo 16 ».

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. La Commissione affari costituzionali ha ritenuto che questo comitato fosse da eliminare, in quanto i compiti ad esso demandati sono assegnati al Ministero della sanità. Si è pensato che fosse una ripetizione o un tentativo di spoliamento dei diritti del ministero. Si propone, pertanto, di istituire una commissione di esperti con compiti consultivi in modo da poter attuare un certo coordinamento.

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1970

PRESIDENTE. Le osservazioni fatte dal sottosegretario La Penna mi trovano di parere contrario in quanto a me sembra che si voglia far rientrare dalla finestra quello che è stato cacciato dalla porta. Sono contrario a questa commissione di esperti perché il ministero ha già a sua disposizione tutti i funzionari tecnici che vuole. Comunque a mio avviso la proposta del Governo si potrebbe accettare soltanto se si precisasse chiaramente che la funzione di questi esperti deve essere completamente gratuita.

DE MARIA. Se questa commissione potesse venire eliminata sarebbe bene, in quanto il Ministero della sanità ha a disposizione gli organi per attuare quanto disposto dalla norma.

ANDREONI. Concordo con l'onorevole De Maria.

MASCOLO. Anch'io ritengo che il ministero abbia, attraverso i suoi organi come, ad esempio, il centro studi, gli strumenti idonei per attuare il coordinamento tra questi istituti, tanto più che si prevede che la commissione abbia carattere consultivo.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole « tenuto conto del piano di coordinamento predisposto dal comitato nazionale degli istituti zooprofilattici sperimentali, di cui al successivo articolo 17 » delle quali gli onorevoli Allera e Di Mauro hanno proposto la soppressione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4 che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 4.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere autorizzati dal Ministero della sanità alla produzione dei sieri, dei vaccini, dei virus, delle anatossine, delle tossine diagnostiche nonché di ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente più diffuse.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere incaricati dal Ministero della sanità anche della preparazione e della distribuzione dei prodotti diagnostici, profilattici e

curativi occorrenti per l'esercizio delle misure di polizia veterinaria e dei piani di risanamento approvati dal Ministero della sanità. La preparazione di tali prodotti è disposta con decreto del Ministro della sanità.

Con tale decreto devono essere stabiliti:

- a) l'istituto o gli istituti cui è demandata la preparazione;
- b) la tecnica di preparazione e la composizione del prodotto;
- c) le modalità di controllo;
- d) le caratteristiche delle confezioni;
- e) ove occorra, il quantitativo da produrre e le modalità di distribuzione.

Con lo stesso decreto è altresì fissato il prezzo di cessione del prodotto, che viene determinato dal Ministero della sanità in base al costo di produzione e alle spese di distribuzione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

ART. 5.

Il Ministro della sanità, può, con proprio decreto, porre in tutto o in parte la spesa per l'impiego del prodotto a carico dei proprietari di animali, nei casi in cui l'impiego del prodotto stesso è disposto obbligatoriamente per l'attuazione dei piani di profilassi o di misure di polizia veterinaria.

Gli onorevoli Venturoli e Mascolo hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« Il Ministro della sanità, con proprio decreto, assume a proprio carico la spesa per l'impiego del prodotto, nei casi in cui l'impiego del prodotto stesso è disposto obbligatoriamente per l'attuazione dei piani di profilassi o di misure di polizia veterinaria ».

MASCOLO. Credo che tutti siano concordi sull'opportunità, una volta che si è riconosciuta la necessità di attuare i piani di profilassi, che i prodotti immunizzanti siano forniti gratuitamente insieme con la prestazione professionale, come avviene per la medicina umana.

ANDREONI. Concordo con l'esigenza prospettata nell'emendamento, ma vorrei far presente le implicazioni di natura finanziaria che l'emendamento comporta. Sarebbe forse meglio trasformare l'articolo sostitutivo in un ordine del giorno, perché, ripeto, non vedo come sia possibile introdurre una norma così

importante senza indicare la relativa copertura finanziaria. E non vorrei che per questo emendamento si dovesse nuovamente chiedere il parere della Commissione bilancio.

VENTUROLI. Vorrei ribadire quello che ha detto il collega Mascolo. In un paese dove tutti riconosciamo la carenza della educazione sanitaria questa è una occasione importante che ci consente di non intervenire in modo propagandistico. Un provvedimento di emergenza di questo genere è quanto mai opportuno perché si tratta, prima di tutto, di una circostanza eccezionale quindi è inutile stare a discutere di una spesa che non si conosce. Dico questo perché in determinate situazioni occorre intervenire con provvedimenti adeguati e a carico del bilancio dello Stato.

DE MARIA. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento proposto dai colleghi Venturoli e Mascolo per un motivo di coerenza. Infatti nel momento in cui lo Stato impone obbligatoriamente delle misure di profilassi non può esimersi dal sostenere il costo derivante dall'obbligatorietà di queste misure. Inoltre, a me sembra che l'obiezione che fa il collega Andreoni non sia valida perché è chiaro che qui non si tratta di una spesa determinata, ma solo di una previsione di intervento che fa lo Stato qualora si verificano particolari situazioni.

ANDREONI. Vorrei sottolineare questa mia preoccupazione: poiché ci sono già dei piani di profilassi non vorrei che si dovesse poi indicare le fonti di finanziamento per l'estensione di questi piani di profilassi e di conseguenza che la Commissione bilancio blocchi il provvedimento.

BARTOLE, *Relatore*. Concordo con la tesi dei colleghi Mascolo e Venturoli e con le osservazioni fatte dal collega De Maria.

CAPUA. Per quello che riguarda le vaccinazioni obbligatorie è giusto che lo Stato metta a disposizione il materiale, ma io vorrei chiedere se si prevede che il servizio del professionista che procede alla vaccinazione debba essere prestato gratuitamente ovvero debba essere retribuito dallo Stato. Non si dimentichi, infatti, che a differenza di quanto avviene per l'uomo, in questo settore il proprietario dell'animale viene ad avere un utile dall'animale stesso.

VENTUROLI. È ovvio che nella spesa d'impiego del prodotto è considerata anche la manodopera e quindi tanto la spesa del prodotto quanto quella della manodopera sono a carico dello Stato.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Desidero far rilevare che il fatto che nel disegno di legge si sia sentita la necessità di porre questa norma che permette al Ministero della sanità, con proprio decreto, di porre a carico dei proprietari di animali la spesa per l'impiego dei prodotti nei casi di misure obbligatorie, non significa che come norma il Ministero intenda porre a carico dei proprietari questo onere, bensì, al contrario, che in linea di massima il ministero porrà a proprio carico tale onere.

Si tratta, evidentemente, di una facoltà di carattere eccezionale che tuttavia, nella pratica, potrà diventare anche un fatto normale qualora gli stanziamenti di bilancio non siano sufficienti a far fronte alle necessità di intervento.

SORGI. Penso che ci sono diversi modi di affossare le leggi: uno è quello che stiamo seguendo noi. A me sembra che in pratica stiamo stabilendo una spesa potenziale il che significa che dovremo rinviare il disegno di legge alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

Vorrei, inoltre, far rilevare che questo articolo 5 non ha alcuna attinenza con l'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali. Si tratta di una norma estranea alla materia disciplinata dal disegno di legge in esame, anche se possiamo concordare sul principio che debba essere lo Stato a sostenere questo genere di spese.

VENTUROLI. In ogni discussione sui più vari argomenti riguardanti la sanità, riscontriamo una carenza di fondo, la mancanza di norme specifiche e la mancanza di coordinamento da parte del Ministero della sanità in relazione alle resistenze di altri dicasteri ad abbandonare proprie competenze che non dovrebbero più sussistere dopo la legge del 1958 istitutiva del ministero stesso. Ora abbiamo l'occasione di sanzionare un principio che, per ovvie ragioni è diventato una consuetudine: un intervento sociale non può ricadere che sotto il coordinamento dello Stato e la spesa relativa deve essere accollata alla collettività.

PRESIDENTE. Sembra che non debba essere richiesto il parere alla Commissione

bilancio in ordine all'emendamento in esame perché, a ben guardare, l'articolo 5 nel testo originario già ammette la possibilità che le spese per l'impiego del prodotto siano a carico dello Stato laddove prevede che il ministro della sanità « può porre » e non « deve porre » in tutto o in parte la spesa per l'impiego del prodotto a carico dei proprietari di animali. D'altro canto l'emendamento secondo il quale il ministro della sanità, con proprio decreto, assume a proprio carico la spesa per l'impiego del prodotto evidenzia un principio in parte contenuto nello stesso testo governativo restando chiaro che in ogni caso il Ministero della sanità agisce nell'ambito del suo stanziamento.

CAPUA. Vorrei far presente che l'abbattimento del bestiame può avere una funzione sociale, ma può avere anche il carattere di una speculazione economica. Questi sistemi di protezione perseguono da una parte fini sociali e dall'altra possono mettere in luce convenienze di carattere economico. Mi pare, quindi, che non sia giusto addossare completamente allo Stato la spesa per questi interventi. Sarei, pertanto, dell'avviso di lasciare allo Stato la facoltà di intervenire nei soli casi di emergenza.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo insiste per l'approvazione del testo nella formulazione del disegno di legge, in quanto si ritiene opportuno lasciare al Ministero della sanità la facoltà di mettere in parte a carico dei proprietari le spese per questi interventi. Se la Commissione non fosse d'accordo nel lasciare al Ministero della sanità la valutazione delle situazioni di eccezionalità, proporrei, in subordine la soppressione dell'articolo 5.

ANDREONI. Non credo che il Ministero della sanità possa emanare decreti di profilassi, ponendo la spesa relativa tutta o in parte a carico dei privati. Non mi sembra nemmeno che con la soppressione dell'articolo 5 si risolva il problema: si continuerebbe ad andare avanti in modo frammentario, come tutt'oggi avviene.

DE MARIA. Vorrei rilevare che non possiamo non autorizzare le vaccinazioni e che queste devono essere gratuite. Ricordo, inoltre, agli onorevoli colleghi che nell'ultimo comma dell'articolo 3, già approvato, si stabilisce il principio della gratuità degli interventi degli istituti zooprofilattici.

CAPUA. Secondo me il problema è questo: chi deve pagare il professionista che svolge questo lavoro? In certe condizioni di emergenza è giusto che lo Stato si assuma questo onere, ma normalmente anche l'allevatore deve contribuire.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Venturoli, interamente sostitutivo dell'articolo 5, di cui do nuovamente lettura:

« Il Ministro della sanità, con proprio decreto, assume a proprio carico la spesa per l'impiego del prodotto, nei casi in cui l'impiego del prodotto stesso è disposto obbligatoriamente per l'attuazione dei piani di profilassi o di misure di polizia veterinaria ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono organizzati in laboratori, il numero e le attribuzioni dei quali sono stabiliti nei regolamenti di cui all'articolo 20; in ogni caso è istituito un laboratorio per gli esami delle analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale, prelevati d'ufficio ai sensi della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e inoltre un laboratorio per le analisi di campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi prelevati dagli organi del Ministero della sanità ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Di tali laboratori possono avvalersi anche gli organi delle altre amministrazioni dello Stato preposte alla vigilanza per l'applicazione della legge 15 febbraio 1963, n. 281.

Gli istituti che svolgano taluna delle attività produttive indicate nell'articolo 4, o gestiscano centri per la fecondazione artificiale, devono istituire appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli altri laboratori.

I deputati Venturoli e Mascolo hanno presentato il seguente emendamento: *sostituire al primo comma la parola: « possono » con l'altra: « debbono ».*

VENTUROLI. Il nostro emendamento tende a rendere più efficace uno strumento qualificato come l'istituto zooprofilattico. Infatti molti enti dello Stato vengono, a volte, a trovarsi in situazione di ignorare persino l'esistenza di strumenti di cui potrebbero disporre.

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1970

BARTOLE, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Venturoli mantiene il suo emendamento non accettato dal relatore né dal Governo?

VENTUROLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritta la somma annua di lire un miliardo e cinquecento milioni a titolo di concorso dello Stato alla spesa per i servizi previsti dall'articolo 3. La somma sarà annualmente ripartita tra tutti gli istituti con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro tenuto conto delle necessità finanziarie degli istituti per l'assolvimento dei compiti istituzionali.

BARTOLE, *Relatore*. La cifra di un miliardo e 500 milioni, di cui all'articolo 7, va sostituita con quella di 2 miliardi e 310 milioni in quanto ai due miliardi e 285 milioni previsti come stanziamento ordinario debbono aggiungersi i 25 milioni stanziati per il comitato nazionale di coordinamento di cui all'articolo 17 che, secondo il parere della I Commissione, dovremo sopprimere.

Anche in relazione al parere espresso dalla V Commissione bilancio, propongo, pertanto, la seguente nuova formulazione della prima parte dell'articolo 7:

« Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritta, a partire dall'anno finanziario 1970, la somma annua di lire 2 miliardi e 310 milioni a titolo di concorso dello Stato alla spesa per i servizi previsti dall'articolo 3 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mascolo e Venturoli hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « a titolo di concorso dello Stato alla spesa ».

BARTOLE, *Relatore*. Sono contrario.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento Mascolo.

PRESIDENTE. Onorevole Mascolo mantiene il suo emendamento non accettato dal relatore né dal Governo?

MASCOLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 7 nel nuovo testo proposto dal relatore. (*È approvata*).

L'onorevole Massari ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo le parole: « per i servizi previsti dall'articolo 3 » *le altre*: « Sono ammessi ai contributi di finanziamento, previsti dalla presente legge, l'Istituto sperimentale per l'igiene e il controllo veterinario della pesca, con sede in Pescara, riconosciuto con la legge 3 maggio 1967, n. 273 e altri centri di ricerca riconosciuti dal Ministero della sanità ».

Poiché l'onorevole Massari non è presente l'emendamento s'intende ritirato.

Gli onorevoli Mascolo e Venturoli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « delle necessità finanziarie degli istituti per l'assolvimento dei compiti istituzionali », *con le altre*: « della consistenza del patrimonio zootecnico esistente nel territorio di competenza ».

Gli onorevoli Foschi e Andreoni, hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « tenuto conto delle necessità finanziarie degli istituti per l'assolvimento dei compiti istituzionali », *con le altre*: « tenuto conto della consistenza del patrimonio zootecnico esistente nelle singole circoscrizioni, delle necessità finanziarie degli istituti per l'assolvimento dei compiti istituzionali nonché dell'importanza delle prove diagnostiche effettuate ».

Questo emendamento contiene in sé anche l'emendamento Mascolo di cui ho già dato lettura.

SENESE. Sono contrario all'emendamento, perché temo che esso danneggi le regioni meridionali, che, pur potendo avere un notevole sviluppo zootecnico, non sono in grado di conseguirlo per la mancanza di adeguati interventi finanziari; l'emendamento, a mio avviso, non fa che cristallizzare la situazione a vantaggio delle zone del nord maggiormente dotate di mezzi finanziari. È inoltre opportuno tenere conto della mentalità degli allevatori del mezzogiorno, i quali, pur avendo 3 o 4 capi di bestiame, per timore del fisco non li denunciano, come può avvenire magari in Lombardia.

PRESIDENTE. Gli istituti hanno il compito di provvedere alla cura e alla profilassi del bestiame che può attuarsi solo sul bestiame esistente.

SENESE. Sono per il mantenimento del testo originario.

VENTUROLI. La ragione che ci ha spinti a presentare questo emendamento consiste nella necessità di non snaturare le caratteristiche fondamentali degli istituti zooprofilattici, che sono sorti là dove esisteva un patrimonio zootecnico di una certa importanza e che si sono sviluppati secondo le esigenze ambientali.

Se lasciamo una dizione alquanto generica, è probabile che si dia luogo inevitabilmente a delle spinte che non sono determinate da ragioni scientifiche e che possono diventare di tutt'altro genere. Non vorrei che le mie parole venissero interpretate in modo discriminatorio nei confronti di certe situazioni, ma se prevediamo un ancoraggio alla consistenza del patrimonio zootecnico, potremo evitare dispersioni che possono essere dettate da ragioni di prestigio: si pensi, ad esempio, alla creazione di un laboratorio là dove non è strettamente indispensabile in relazione al patrimonio zootecnico, per creare posti di lavoro.

Questa è la vera ragione del nostro emendamento.

CAPUA. Secondo me quando si chiede allo Stato di assumersi praticamente tutte le spese, la questione si complica poiché lo Stato è tenuto a rispettare certe condizioni. Ora a me sembra che stiamo portando acqua ad un fiume già grosso, mentre riduciamo ad un rivuletto ancora più piccolo, zone nelle quali lo sviluppo della profilassi potrebbe essere più concreto.

SORGI. Mi permetto di far rilevare al collega Venturoli che trovo la sua proposta conservatrice ed economicistica. Approvando una proposta del genere si tenderebbe a cristallizzare una situazione già esistente. Questa legge deve anche avere il compito di fornire mezzi agli istituti perché essi trovino gli stimoli necessari per la loro attività. Nella attuale situazione di squilibri territoriali noi abbiamo la possibilità di creare degli strumenti che in qualche modo riescano a potenziare altre zone. Quindi mi pare che il criterio del patrimonio zootecnico esistente non debba essere il solo.

VENTUROLI. Su questo punto ci troviamo d'accordo.

SORGI. Quanto all'emendamento Foschi e Andreoni, questo contiene tre elementi: il patrimonio zootecnico, la necessità finanziaria degli istituti e l'importanza delle prove diagnostiche effettuate. A me sembra che questo ultimo non sia un criterio giusto.

MASCOLO. Vorrei ribadire ancora che la nostra proposta è stata fatta anche in relazione al fatto che l'articolo 7 non prevede delle modalità di finanziamento per gli istituti. Per questo abbiamo voluto tentare di dare dei parametri o criteri per questo punto. Tenendo conto di questi elementi si andrà a dare un contributo diverso a seconda dello sviluppo raggiunto nelle diverse zone. È per questo che riteniamo che vada tenuto conto di questi due elementi e cioè delle particolari condizioni finanziarie degli istituti e del patrimonio zootecnico.

DE MARIA. Io sono del parere di lasciare al Governo una maggiore possibilità di azione. I motivi illustrati dai colleghi Venturoli e Mascolo hanno il loro fondamento, però vorrei che si tenesse presente che il patrimonio zootecnico è ancora molto scarso, in genere.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Ritengo che stiamo commettendo per l'ennesima volta l'errore di attuare, una politica di disincentivi. Ritengo, quindi, che si possa accettare la proposta Andreoni senza la sua ultima parte, quella per mezzo della quale si andrebbero a favorire gli istituti più progrediti. Tutto questo tenendo presente che anche il patrimonio zootecnico serve per tutelare la salute dell'uomo.

BARTOLE, *Relatore*. Concordo con l'emendamento Andreoni senza la sua ultima parte.

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1970

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la Sanità*. Debbo dichiarare che il ministero a questo proposito è dell'avviso che convenga usare l'espressione più larga che gli permetta una maggiore elasticità nello stabilire interventi adeguati.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dai deputati Foschi e Andreoni viene accettata dal relatore a condizione che sia eliminata l'ultima parte. Se i presentatori concordano, quindi, potremmo porre in votazione l'emendamento nella seguente formulazione:

Aggiungere alla fine dell'articolo 7 le parole: « e della consistenza del patrimonio zootecnico esistente nel territorio di competenza ».

ANDREONI. Concordo, signor Presidente.

VENTUROLI. Accettiamo la nuova formulazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 7.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritta, a partire dall'anno finanziario 1970, la somma annua di lire due miliardi e trecentodieci milioni a titolo di concorso dello Stato alla spesa per i servizi previsti dall'articolo 3. La somma sarà annualmente ripartita tra tutti gli istituti con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro tenuto conto delle necessità finanziarie degli istituti per l'assolvimento dei compiti istituzionali e della consistenza del patrimonio zootecnico esistente nel territorio di competenza.

(È approvato).

Poiché agli articoli 8, 9 e 10 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 8.

Il patrimonio di ciascun istituto zooprofilattico sperimentale è costituito dai beni da essi posseduti al momento dell'entrata in vi-

gore della presente legge e da quelli di qualsiasi specie che, per donazione o per altro titolo, pervengono all'ente.

(È approvato).

ART. 9.

Le entrate con le quali gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono agli scopi istituzionali sono costituite:

a) dal contributo annuo del Ministero della sanità;

b) dai contributi volontari delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti di diritto pubblico e degli istituti di credito o di altri enti comunque interessati all'incremento, al miglioramento e alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;

c) dai redditi del proprio patrimonio;

d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione indicate nel precedente articolo 4;

e) dagli utili eventuali derivanti dalla gestione di centri di fecondazione artificiale degli animali.

(È approvato).

ART. 10.

Sono organi degli istituti zooprofilattici sperimentali:

1) il presidente;

2) il consiglio di amministrazione;

3) la giunta esecutiva;

4) il collegio sindacale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

ART. 11.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente e presiede il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva.

Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel suo seno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della sanità ed è composto da un rappresentante di ogni regione e ogni provincia comprese nella circoscrizione territoriale di ciascun istituto, nonché da un rappresentante di ciascuno degli enti pubblici, che concorrono al finanziamento dell'istituto, con una somma annua non inferiore a 5 milioni.

Fa parte di diritto del consiglio di amministrazione anche un rappresentante del Ministero della sanità appartenente alla carriera direttiva dei veterinari con qualifica di

ispettore generale. Il Ministro della sanità nomina anche un componente supplente avente la stessa qualifica.

La giunta esecutiva è composta dal presidente dell'istituto e da due membri designati dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

Il direttore dell'istituto partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva.

Il presidente e il consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni.

Nei casi in cui il consiglio non sia in grado di poter funzionare regolarmente oppure violi persistentemente, nonostante diffida, le norme di legge e di regolamento, pregiudicando gravemente gli interessi dell'ente, il Ministro della sanità può sciogliere, con proprio decreto, il consiglio di amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine non superiore ad un anno entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Le attribuzioni del presidente, le attribuzioni del consiglio di amministrazione e quelle della giunta esecutiva sono stabilite nei singoli statuti previsti dal successivo articolo 19.

Gli onorevoli Andreoni e Foschi hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con i seguenti:

« Il consiglio di amministrazione è composto di 11 membri di cui 8 nominati dal rispettivo consiglio regionale, 2 dall'unione delle camere di commercio della regione e 1 dal consiglio comunale della città dove ha sede la direzione centrale dell'istituto.

Nei casi in cui l'attività degli istituti zooprofilattici interessi due regioni, ogni consiglio regionale elegge 4 consiglieri; ogni unione delle camere di commercio regionali elegge 1 consigliere; il consiglio comunale della città ove ha sede la direzione centrale dell'istituto elegge un consigliere.

Nei casi in cui l'istituto zooprofilattico interessi tre regioni i consiglieri sono eletti con la seguente suddivisione: il consiglio regionale della regione dove ha sede la direzione centrale dell'istituto elegge 3 consiglieri; i consigli regionali delle altre due regioni eleggono due consiglieri ciascuno; il consiglio comunale della città dove ha sede la direzione centrale dell'istituto elegge un consigliere.

Nelle elezioni dei consiglieri dovranno essere salvaguardati i diritti delle minoranze mediante l'elezione di almeno un consigliere rappresentante la minoranza ».

Gli onorevoli Venturoli e Mascolo hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con i seguenti:

« Il consiglio di amministrazione è composto di 11 membri di cui 10 nominati dal rispettivo consiglio regionale, e 1 dal consiglio comunale della città dove ha sede la direzione centrale dell'istituto.

Nei casi in cui l'attività degli istituti zooprofilattici interessi due regioni, ogni consiglio regionale elegge 5 consiglieri; il consiglio comunale della città ove ha sede la direzione centrale dell'istituto elegge 1 consigliere.

Nei casi in cui l'istituto zooprofilattico interessi tre regioni, ogni consiglio regionale elegge tre consiglieri; il consiglio comunale della città ove ha sede la direzione centrale dell'istituto elegge due consiglieri.

Nelle elezioni dei consiglieri dovranno essere salvaguardati i diritti delle minoranze mediante l'elezione di almeno tre consiglieri rappresentanti la minoranza ».

BARTOLE, *Relatore*. C'è un parere della Commissione affari costituzionali, il quale stabilisce che venga prevista negli organi di amministrazione degli istituti una più netta presenza dei rappresentanti degli enti locali, eliminando dal consiglio di amministrazione il rappresentante degli enti pubblici, che concorrono al finanziamento degli istituti con almeno cinque milioni o quanto meno, elevando, per avere la rappresentanza, la somma di cinque milioni in modo congruo e proporzionato. Signor Presidente, a questo proposito, io dichiaro di rimettermi al parere della Commissione. Ricordo che in sede di discussione generale il Governo ha indicato un criterio, che io ho fatto subito mio, secondo il quale l'ente pubblico deve contribuire al finanziamento dell'istituto zooprofilattico con una somma non inferiore ai dieci milioni per avere un rappresentante nel consiglio di amministrazione.

MASCOLO. Con l'emendamento di cui sono firmatario si fissa ad 11 il numero dei membri che compongono il consiglio di amministrazione degli istituti, si elimina la rappresentanza delle camere di commercio e si prospetta anche una diversa composizione e rappresentanza delle minoranze.

VENTUROLI. A noi sembra giusta l'esigenza di non creare organi pletorici: questo è un elemento di fondo che ispira il nostro emendamento. Non siamo d'accordo di man-

tenere nei consigli di amministrazione coloro i quali contribuiscono con un contributo volontario, come le camere di commercio. Siamo favorevoli al numero di 11 membri, la cui nomina sarà demandata alla regione, che è l'organo competente in materia.

Circa i rappresentanti della minoranza, intendiamo che essi siano tre complessivamente. E questa ci pare una proporzione abbastanza ragionevole.

PRESIDENTE. Non mi pare giusto eliminare le camere di commercio, che hanno sostenuto e sostengono questi istituti.

ANDREONI. Lo scopo dell'emendamento di cui sono firmatario con il collega Foschi è quello di dare democraticità al funzionamento dei consigli di amministrazione, in quanto il testo governativo appare di carattere troppo burocratico. Tenendo presente l'attuale impostazione del provvedimento sono tuttavia disposto a non insistere per i rappresentanti delle camere di commercio.

Se vogliamo rendere questi istituti strumenti veramente democratici, occorre che la regione, cui diamo la massima importanza, sia non solo garante del loro funzionamento, ma abbia un reale potere nei loro confronti.

LA PENNA, Sottosegretario di Stato per la sanità. In effetti avevo già dichiarato nella scorsa riunione che il Governo ritiene che si debba evitare quanto più è possibile la formazione di consigli pletorici. Mi hanno detto che attualmente il consiglio di amministrazione di alcuni istituti è composto di 45 persone, il che ne rende inefficiente il funzionamento. Condivido, quindi, l'esigenza di ridurre il numero dei membri del consiglio di amministrazione.

Come seconda considerazione il Governo sottolinea l'opportunità di dare agli organi una rappresentanza democratica. Gli istituti zooprofilattici si articolano prevalentemente in circoscrizioni provinciali, e quindi si potrebbe ritenere che la rappresentanza debba essere data anche alla provincia, ma è da osservare che la rappresentanza regionale potrebbe assorbire quella provinciale. Non dobbiamo neanche burocratizzare questi organi dando la rappresentanza solo alle camere di commercio, ma è opportuno mettere questo tipo di enti su uno stesso piano, elevando il contributo minimo per la partecipazione. In questo modo si eviterebbe di avere una rappresentanza polverizzata composta da tutti

quegli enti che danno un contributo anche minimo mentre, al contrario, non dare alcuna rappresentanza agli enti pubblici significherebbe scoraggiare la concessione di contributi che, invece, è quanto mai opportuna.

Ecco perché il Governo potrebbe accettare senz'altro di dare la massima rappresentanza alle regioni (rappresentanza che assorbirebbe quella delle province) e al tempo stesso ai comuni in cui operano gli istituti, consentendo per altro la rappresentanza anche a quegli enti che partecipano con una somma di una certa misura che potrebbe essere stabilita intorno ai 10 milioni. Si potrebbe dare la rappresentanza alle regioni sulla base degli emendamenti presentati tenendo nella giusta considerazione anche il numero di regioni che gravitano su di un determinato istituto. Non si dovrebbe, tuttavia, prefissare un numero complessivo, poiché — come è stato detto — tutti questi istituti sono nati in tempi diversi, per esigenze diverse. A questo proposito ricordo anche la prospettata esigenza di dare una rappresentanza agli enti fondatori.

Il Governo, comunque, dichiara di rimettersi alla Commissione.

SORGI. Io ritengo che i consiglieri debbano essere di due estrazioni diverse, un gruppo, la maggioranza, dovrebbe rappresentare le regioni (bisognerebbe però indicare un numero limitato); nell'altro gruppo dovrebbero essere rappresentati gli enti locali, gli enti pubblici e gli enti che rappresentano gli interessi originari.

Ci troviamo di fronte, in questo campo, ad una grande varietà di situazioni e quindi c'è una certa difficoltà nel fare uno schema rigido. Faccio l'esempio della mia zona: gli Abruzzi hanno quattro province articolate nell'istituto zooprofilattico di Teramo, mentre il Molise ne ha una sola, poiché le rimanenti fanno parte dell'istituto di Perugia. Quindi dare la rappresentanza regionale a 5 consiglieri significherebbe non riflettere la situazione; per questo penso che si dovrebbero indicare come rappresentanti 10 consiglieri di cui 5 dovrebbero rappresentare le regioni e 5 gli altri enti locali o enti pubblici dando la possibilità al Ministero della sanità di stabilire le proporzioni fra le diverse regioni appartenenti ad un solo istituto, riflettendo in queste proporzioni la reale situazione esistente nei vari istituti.

SPINELLI. Vorrei sottoporre alla vostra attenzione l'opportunità che i rappresentanti degli enti locali non siano scelti tra i loro

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1970

componenti, ma siano scelti da questi organismi al di fuori degli eletti, per evitare il cumulo degli incarichi.

VENTUROLI. È una precisazione opportuna.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. La legge sulla elezione dei consigli regionali pone dei motivi di incompatibilità e di ineleggibilità che sono diversi da quelli stabiliti per le elezioni comunali e provinciali. È già previsto che è ineleggibile il consigliere dell'ente che è sottoposto alla vigilanza della regione o che è comunque da essa finanziato.

SPINELLI. Desidererei che ciò fosse ribadito, tanto più che il Governo ha affermato che se questa incompatibilità del cumulo degli incarichi è contemplata dalla legge per quanto riguarda le regioni, non lo è per quanto riguarda le province.

DE MARIA. Vorrei chiedere di accantonare la discussione dell'articolo 11, per consentire un maggiore approfondimento dei vari emendamenti presentati e comprenderne i criteri informativi. C'è il testo originario del Governo, che stabilisce di diritto una nomina del consiglio di amministrazione con decreto del Ministro della sanità, non ponendo limitazioni alla composizione del consiglio, del quale fanno parte i rappresentanti di quegli enti pubblici che concorrono al finanziamento dell'istituto con una somma annua non inferiore a 5 milioni.

Vi è, poi, l'emendamento Andreoni-Foschi, che include i rappresentanti dei consigli regionali e delle camere di commercio mentre esclude ingiustamente i rappresentanti delle province; abbiamo inoltre l'emendamento Venturoli-Mascolo, nei cui confronti valgono le stesse obiezioni mosse all'emendamento Andreoni-Foschi.

Non capisco perché si voglia escludere la provincia, dal momento che si vuole includere la regione e il comune. Personalmente penso che vi debbano essere consigli, democraticamente eletti, che siano espressione delle regioni, delle province e dei comuni. Ritengo inoltre che il criterio economico-finanziario non sia veramente rappresentativo e democratico.

Vorrei dunque proporre di proseguire con l'esame degli articoli, accantonando per il momento l'articolo 11, in attesa di meditare una formulazione che risponda a criteri di democraticità complessiva e non parziale.

PRESIDENTE. Quando l'onorevole De Maria dice che è giusto tener presenti le regioni, le province e i comuni, dimentica la premessa da cui si è partiti, quella cioè di restringere il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli istituti; se, infatti, ce ne deve essere uno per provincia, in Piemonte, per esempio, ne avremo sette.

Comunque, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'esame dell'articolo 11 è accantonato.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli articoli 12 e 13 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 12.

La revisione della gestione degli istituti zooprofilattici sperimentali è affidata ad un collegio sindacale composto da un funzionario, designato dal Ministero del tesoro, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero della sanità scelto tra i funzionari della carriera direttiva amministrativa o di ragioneria del ministero stesso e da un membro designato dal consiglio di amministrazione dell'istituto, che sia estraneo a questo e che risulti iscritto in uno degli albi dei revisori delle province comprese nella circoscrizione dell'istituto.

Il collegio sindacale è nominato dal Ministro della sanità e provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni ed effettuando verifiche di cassa.

I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

(È approvato).

ART. 13.

Alla direzione di ciascun istituto è preposto un direttore laureato in medicina veterinaria che dirige il personale dipendente, impartisce le necessarie direttive tecnico-scientifiche e sovrintende a tutto il funzionamento dell'istituto per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione, su parere conforme del direttore, può conferire ad un

aiuto l'incarico di sostituire il direttore stesso, in caso di assenza o impedimento, o altro speciale incarico.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Ne do lettura:

ART. 14.

Il personale veterinario degli istituti zooprofilattici sperimentali è inquadrato con le seguenti qualifiche: direttore, aiuto, capo di laboratorio, assistente.

L'assunzione del predetto personale è effettuata nella qualifica di assistente mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

La nomina al posto di direttore è fatta per concorso per titoli, cui sono ammessi i direttori degli altri istituti zooprofilattici sperimentali e gli aiuti di tutti gli istituti che abbiano almeno tre anni di anzianità nella qualifica. Qualora il concorso dia esito negativo il posto è messo a concorso pubblico per titoli ed esami, cui possono partecipare i laureati in medicina veterinaria abilitati all'esercizio professionale da almeno dieci anni.

La commissione giudicatrice del concorso a posti di assistente è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto ed è composta da un ispettore generale veterinario, dal direttore dell'istituto, da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria ovvero in microbiologia, e da un primo ricercatore della carriera dei laboratori di veterinaria dell'istituto superiore di sanità. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto ed è composta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero di sanità, dal capo dei laboratori di veterinaria dell'istituto superiore di sanità, da un direttore di istituto zooprofilattico sperimentale in servizio di ruolo o in quiescenza, da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria o in microbiologia e da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a ispettore generale. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le norme per lo svolgimento dei concorsi e quelle concernenti le promozioni a capo di laboratorio e ad aiuto sono stabilite con il regolamento di cui al successivo articolo 20. Il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto il programma di esame per i concorsi stessi.

Gli onorevoli Foschi e Andreoni hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al comma 4, dopo le parole: a posti di assistente, *le parole:* nominata dal consiglio di amministrazione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Foschi e Andreoni hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al comma 5, dopo le parole: al posto di direttore, *le parole:* nominata dal consiglio di amministrazione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 14.

Il personale veterinario degli istituti zooprofilattici sperimentali è inquadrato con le seguenti qualifiche: direttore, aiuto, capo di laboratorio, assistente.

L'assunzione del predetto personale è effettuata nella qualifica di assistente mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

La nomina al posto di direttore è fatta per concorso per titoli, cui sono ammessi i direttori degli altri istituti zooprofilattici sperimentali e gli aiuti di tutti gli istituti che abbiano almeno tre anni di anzianità nella qualifica. Qualora il concorso dia esito negativo il posto è messo a concorso pubblico per titoli ed esami, cui possono partecipare i laureati in medicina veterinaria abilitati all'esercizio professionale da almeno dieci anni.

La commissione giudicatrice del concorso a posti di assistente, nominata dal consiglio di amministrazione dell'istituto, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed è composta da un ispettore generale veterinario, dal direttore dell'istituto, da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria ovvero in microbiologia, e da un primo ricercatore della carriera dei laboratori di veterinaria dell'istituto superiore di sanità.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore, nominata dal consiglio di amministrazione dell'istituto, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed è composta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero di sanità, dal capo dei laboratori di veterinaria dell'istituto superiore di sanità, da un direttore di istituto zooprofilattico sperimentale in servizio di ruolo o in quiescenza, da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria o in microbiologia e da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a ispettore generale. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le norme per lo svolgimento dei concorsi e quelle concernenti le promozioni a capo di laboratorio e ad aiuto sono stabilite con il regolamento di cui al successivo articolo 20. Il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto il programma di esame per i concorsi stessi.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli 15 e 16 che non essendo stati presentati emendamenti porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 15.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali, entro 15 giorni dalla adozione devono trasmettere al Ministero della sanità, che entro 30 giorni dalla data di ricezione ha facoltà di annullarle, le deliberazioni riguardanti:

a) le spese che vincolano i bilanci per oltre 5 anni;

b) le trasformazioni o le diminuzioni di patrimonio per un valore superiore a lire 50 milioni.

Sono soggetti all'approvazione dell'organo di vigilanza i bilanci preventivi e i conti consuntivi.

(È approvato).

ART. 16.

La vigilanza tecnica sul funzionamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, anche per quanto concerne l'applicazione delle diret-

tive del Ministero della sanità, è esercitata nelle singole province dai veterinari provinciali.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura:

ART. 17.

È istituito presso il Ministero della sanità il comitato nazionale degli istituti zooprofilattici sperimentali, costituito:

a) dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità, che lo presiede;

b) dai presidenti e dai direttori degli istituti zooprofilattici sperimentali;

c) dal capo dei laboratori di veterinaria dell'istituto superiore di sanità;

d) da un esperto designato dal Ministro della sanità;

e) da un consigliere di Stato designato dal presidente del consiglio di Stato;

f) dal direttore della ragioneria centrale presso il Ministero della sanità;

g) da un ispettore generale capo della ragioneria generale dello Stato;

h) da un ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità;

i) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

l) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il relatore Bartole propone di sopprimerlo, in conformità del parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 17.

(È respinto).

Si intende pertanto soppresso l'articolo 17. Passiamo all'articolo 18. Ne do lettura:

ART. 18.

Il comitato provvede:

a) a proporre al Ministero della sanità il piano di coordinamento delle attività produttive obbligatorie di cui al secondo comma del precedente articolo 4;

b) a proporre al Ministero della sanità il piano di coordinamento degli studi e delle ricerche sperimentali;

c) a coordinare le attività editoriali e di propaganda degli istituti zooprofilattici sperimentali.

L'utile derivante dalla gestione delle attività produttive di cui alla lettera *a*) del precedente comma è destinato al miglioramento dei servizi demandati agli istituti zooprofilattici sperimentali ed è ripartito, in proporzione alle necessità locali, secondo un piano annuale predisposto dal comitato stesso, con le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro per la sanità.

Il relatore Bartole, in conformità del parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, propone di sopprimerlo. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 18.

(*È respinto*).

Si intende pertanto soppresso l'articolo 18.

Passiamo all'articolo 19. Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 19.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli istituti zooprofilattici sperimentali devono provvedere alla revisione dei propri statuti uniformandoli alle disposizioni della presente legge e tenendo conto delle particolari esigenze locali in cui si svolge l'attività degli enti.

Gli statuti sono approvati con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro.

Qualora non sia provveduto entro il termine fissato, il Ministro per la sanità nomina un commissario straordinario con il compito di provvedere alla revisione dello statuto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 20. Ne do lettura:

ART. 20.

Il consiglio di amministrazione, nominato in applicazione della presente legge, provvederà, entro un anno dalla sua nomina, a deliberare il regolamento per l'ordinamento interno e per l'organico del personale.

Il regolamento stesso deve contenere:

1) la consistenza numerica, le norme di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico a qualsiasi titolo di attività e di quiescenza del personale, compreso il direttore;

2) l'ordinamento interno dell'istituto e il numero e la specialità dei laboratori da esso gestiti.

Il regolamento è approvato dal Ministero della sanità di concerto col Ministero del tesoro.

Gli onorevoli Foschi e Andreoni hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere all'ultimo comma, le parole: « di concerto col Ministro del tesoro ».

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è contrario a questo emendamento poiché vi è una competenza del Ministero del tesoro che non può essere soppressa.

ANDREONI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo originario.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 21. Ne do lettura.

ART. 21.

Il personale di ruolo in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge è mantenuto in servizio e conserva, come assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi aumenti, esclusi gli aumenti periodici biennali, la eventuale differenza tra lo stipendio in godimento all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e quello spettante a norma del nuovo ordinamento.

L'onorevole Mascolo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: è mantenuto in servizio e conserva, con assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi aumenti, esclusi gli aumenti periodici biennali, la eventuale differenza tra lo stipendio in godimento all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e quello spettante a norma del nuovo ordinamento, *con le parole:* passa alle dipendenze dell'Ente sanitario zooprofilattico e viene inquadrato nei rispettivi ruoli conservando in ogni caso, ove più favorevoli, le posizioni giuridiche ed economiche acquisite al momento del trasferimento.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. C'è una norma generale che regola il rapporto di pubblico impiego che dice che quando ci sono delle condizioni di maggior favore, il diritto è acquisito, ma si conserva *ad personam*. Sono pertanto contrario allo emendamento.

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1970

PRESIDENTE. Onorevole Mascolo mantiene il suo emendamento non accettato dal Governo?

MASCOLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Faccio presente che qualora la Commissione dovesse approvare questo emendamento, a norma di Regolamento, dovrei rinviare il seguito della discussione e trasmettere l'emendamento alla I Commissione per il parere di sua competenza, trattandosi di materia di pubblico impiego.

Pongo quindi in votazione sul principio l'emendamento Mascolo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo originario.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 22. Ne do lettura:

ART. 22.

All'onere di lire 1.500 milioni, in ragione d'anno, di cui al precedente articolo 7 ed a quello per il funzionamento del comitato nazionale di cui all'articolo 17, valutato in lire 25 milioni annue, sarà fatto fronte, per lire 740 milioni, in ragione d'anno, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1283 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi e per lire 785 milioni, in ragione d'anno, con una quota delle maggiori entrate recate dalla legge 23 gennaio 1968, n. 30, concernente modifiche e integrazioni alla tabella dei diritti per la visita sanitaria del bestiame e dei prodotti e avanzi animali ai confini dello Stato, ai termini dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato con decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

BARTOLE, *Relatore*. In conformità del parere espresso dalla V Commissione bilancio e tenuto conto della soppressione del comitato nazionale, di cui all'articolo 17, propongo di sostituire l'articolo 22 con il seguente:

« All'onere di lire 2 miliardi 310 milioni, di cui al precedente articolo 7, si fa fronte per

l'anno finanziario 1970, quanto a lire 740 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1283 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo, e, quanto a lire 1.570 milioni, mediante riduzione, per lire 785 milioni ciascuno, dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1969 e 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dell'articolo 11, in precedenza accantonato.

Gli onorevoli Sorgi e Allocca hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma terzo con i seguenti:

« Il consiglio di amministrazione è composto da 10 membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato e da 5 membri in rappresentanza degli enti locali e degli enti pubblici che concorrono al finanziamento dell'Istituto. Ove la circoscrizione dell'Istituto comprenda più regioni, il numero dei membri da eleggere da parte dei rispettivi consigli regionali sarà fissato con decreto del Ministero della sanità, in proporzione al numero delle province incluse nella circoscrizione stessa.

I 5 membri in rappresentanza degli enti locali e degli enti pubblici sovvenzionatori sono nominati dal Ministro, che sceglie fra i nominativi proposti dagli enti interessati ».

VENTUROLI. Il collega Andreoni è d'accordo nella eliminazione della rappresentanza delle camere di commercio e mi pare anche legittima la proposta di far cadere la scelta dei rappresentanti delle regioni al di fuori dei componenti i rispettivi consigli regionali, tanto più che la scelta della regione può riguardare anche cittadini rappresentanti delle province.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Abbiamo lavorato sul testo degli onorevoli Venturoli e Mascolo, nel senso di dare la rappresentanza, in linea di massima, alle regioni; bisognerebbe però dare una rappresentanza anche ai consigli provinciali e comunali del luogo ove hanno sede gli isti-

tuti. Questa proposta si potrebbe così articolare:

« Il consiglio di amministrazione è composto di 11 membri di cui 8 nominati dal consiglio regionale, uno dal consiglio comunale della città dove ha sede la direzione generale dell'istituto e due dal consiglio provinciale della stessa città; nel caso in cui l'attività dell'istituto interessi due regioni il consiglio regionale dovrà nominare quattro membri ».

SORGI. Nel caso degli Abruzzi e Molise non si risolverebbe il problema.

PRESIDENTE. Per raggiungere una intesa su questo emendamento sospendo la seduta per qualche minuto.

La seduta, sospesa alle 13,25, è ripresa alle 13,35.

PRESIDENTE. È stato formulato, da parte del rappresentante del Governo, un nuovo emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo 11 del disegno di legge in esame. Prego l'onorevole Sottosegretario di darne lettura.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il testo andrebbe così formulato:

« Il consiglio di amministrazione è composto di 11 membri, di cui 8 nominati, con voto limitato, dal rispettivo consiglio regionale, in rappresentanza proporzionale della popolazione delle province; due e uno rispettivamente dai consigli della provincia e del comune in cui ha sede la direzione centrale dell'istituto.

Nel caso in cui l'attività degli istituti zooprofilattici interessi due regioni, ogni consiglio regionale elegge quattro consiglieri con le modalità di cui al comma precedente e restano attribuiti gli stessi rappresentanti alla provincia e al comune ove ha sede l'istituto.

Nel caso in cui l'attività degli istituti zooprofilattici interessi tre regioni, ogni consiglio regionale elegge tre consiglieri con le modalità di cui al primo comma; 1 rappresentante ciascuno è eletto dai consigli della provincia e del comune in cui ha sede la direzione centrale dell'istituto ».

La precisazione con voto limitato, sta appunto a significare che vi è sempre rappresentanza delle minoranze e i consigli comunali e provinciali determineranno concretamente il rapporto di rappresentanza delle minoranze senza necessità che la legge precisi ulteriormente questo punto.

SORGI. Quando stabiliamo che il consiglio regionale deve eleggere questi otto consiglieri in proporzione della popolazione delle singole province, si produce tutta una serie di problemi di difficile soluzione. È nel rapporto fra una regione e l'altra che si deve parlare di proporzione, perché quando in una circoscrizione territoriale ci sono quattro province di una regione e una sola provincia di un'altra regione non si possono nominare quattro consiglieri per ogni regione.

CAPUA. Insisto nel richiedere che sia ampliato questo consiglio e che vengano tenuti presenti gli enti che hanno sovvenzionato e fondato questi istituti.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni propongo di sospendere la seduta per consentire il raggiungimento di un accordo su di un nuovo testo, e di riprenderla alle 17.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 13,45, è ripresa alle 17,50.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del terzo comma dell'articolo 11. Il Governo, di comune accordo con i presentatori degli emendamenti sostitutivi del terzo comma dell'articolo 11, ha presentato il seguente emendamento che assorbe gli altri in precedenza presentati:

Sostituire il terzo comma dell'articolo 11 con i seguenti:

« Il consiglio di amministrazione è composto di 11 membri di cui 8 eletti, con voto limitato, dal consiglio regionale; due e uno rispettivamente dai consigli della provincia e del comune in cui ha sede la direzione centrale dell'istituto.

Nel caso in cui l'attività degli istituti zooprofilattici interessi due regioni, ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato, 4 consiglieri; i consigli della provincia e del comune in cui ha sede la direzione centrale dell'istituto eleggono, rispettivamente, due e un consigliere.

Nel caso in cui l'attività degli istituti zooprofilattici interessi tre regioni, ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato, tre consiglieri; un rappresentante ciascuno è eletto dai consigli della provincia e del comune in cui ha sede la direzione centrale dell'istituto.

I componenti dei consigli di amministrazione degli istituti zooprofilattici debbono essere scelti dai consigli regionali, provinciali e comunali tra persone estranee ai consigli stessi ».

CAPUA. Dichiaro di essere contrario all'emendamento testé letto poiché sono stati esclusi dal consiglio di amministrazione degli istituti zooprofilattici i rappresentanti delle camere di commercio e di altri enti di diritto pubblico che avevano per il passato partecipato ai lavori dei consigli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo 11 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma dell'articolo 11 con il seguente: « Fanno parte di diritto del consiglio di amministrazione anche due rappresentanti del Ministero della sanità appartenenti l'uno alla carriera direttiva dei veterinari, l'altro alla carriera direttiva del ruolo amministrativo. Il Ministro della sanità nomina anche due componenti supplenti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Venturoli e Mascolo hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire all'ottavo comma le parole: un anno, con le altre: sei mesi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11, che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 11.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente e presiede il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva.

Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel suo seno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione è composto di 11 membri di cui 8 eletti, con voto limitato, dal consiglio regionale; due e uno rispettivamente dai consigli della provincia e del comune in cui ha sede la direzione centrale dell'istituto.

Nel caso in cui l'attività degli istituti zooprofilattici interessi due regioni, ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato, 4 consiglieri; i consigli della provincia e del comune in cui ha sede la direzione centrale dell'istituto eleggono, rispettivamente, due e un consigliere.

Nel caso in cui l'attività degli istituti zooprofilattici interessi tre regioni, ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato, tre consiglieri; un rappresentante ciascuno è eletto dai consigli della provincia e del comune in cui ha sede la direzione centrale dell'istituto.

I componenti dei consigli di amministrazione degli istituti zooprofilattici debbono essere scelti dai consigli regionali, provinciali e comunali tra persone estranee ai consigli stessi.

Fanno parte di diritto del consiglio di amministrazione anche due rappresentanti del Ministero della sanità appartenenti l'uno alla carriera direttiva dei veterinari, l'altro alla carriera direttiva del ruolo amministrativo. Il Ministro della sanità nomina anche due componenti supplenti.

La giunta esecutiva è composta dal presidente dell'istituto e da due membri designati dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

Il direttore dell'istituto partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva.

Il presidente e il consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni.

Nei casi in cui il consiglio non sia in grado di poter funzionare regolarmente oppure violi persistentemente, nonostante diffida, le norme di legge e di regolamento, pregiudicando gravemente gli interessi dell'ente, il Ministro della sanità può sciogliere, con proprio decreto, il consiglio di amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine non superiore a sei mesi entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Le attribuzioni del presidente, le attribuzioni del consiglio di amministrazione e quelle della giunta esecutiva sono stabilite nei singoli statuti previsti dal successivo articolo 19.

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

MASCOLO. Per dichiarazione di voto, signor Presidente, annuncio che il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento in esame, perché quei limiti che erano stati individuati nell'originario testo sono stati parzialmente eliminati nel corso del dibattito che

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1970

è stato aperto, non abbiamo difficoltà nel riconoscerlo, cosicché il disegno di legge ne è uscito migliorato e adeguato, ci sembra, agli intenti che si prefiggè.

DE MARIA. A nome del gruppo democristiano dichiaro di votare a favore del disegno di legge. Nello stesso tempo rivolgo preghiera al Governo affinché la legge diventi al più presto operante, perché ritengo che essa sia rimasta in cantiere per troppo tempo e perché si tratta di una legge urgente per i fini igienici, sanitari e sociali che si prefigge.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. A nome del Governo ringrazio i membri della Commissione per il voto favorevole che si apprestano a dare al disegno di legge con l'intesa che il Governo svolgerà la sua azione, come sottolineato dall'onorevole De Maria, perché anche l'altro ramo del Parlamento possa approvare al più presto questo provvedimento.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e con legge 23 gennaio 1968, n. 30 (2334).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e con legge 23 gennaio 1968, n. 30 ».

Comunico che il deputato De Maria ha presentato modifiche alla tabella annessa all'articolo unico del disegno di legge in esame, nel senso di estendere alle carni bovine ed ai pesci surgelati lo stesso trattamento previsto per le carni bovine ed i pesci congelati; pertanto la lettera C) dovrebbe essere così modificata: « prodotti surgelati contenenti pro-

dotti di origine animale, atti all'alimentazione umana (sul contenuto di origine animale per cento chilogrammi, lire 300 »; alla lettera D) il punto I dovrebbe essere così sostituito: « carni bovine congelate o surgelate »; alla lettera E), l'attuale dizione del punto 1), dovrebbe essere sostituita dalla seguente: « Freschi, refrigerati, congelati o surgelati ».

Poiché l'approvazione di questi emendamenti importerebbe una modifica riguardante l'onere finanziario, ritengo opportuno trasmetterli, ancora prima dell'inizio della discussione, alla V Commissione (Bilancio) affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

(Così rimane stabilito).

La discussione del disegno di legge è pertanto rinviata ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali » (346).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alboni, Allera, Allocca, Andreoni, Armani, Balasso, Barberi, Bartole, Biamonte, Capua, Cattaneo Petrini Giannina, De Maria, Di Mauro, Gorreri, Graziosi, La Bella, Mascolo, Mazza, Mezza Maria Vittoria, Monasterio, Morrelli, Senese, Sorgi, Spinelli, Venturoli e Zanti Tondi Carmen.

È in congedo:

Sisto.

La seduta termina alle 18,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO